

Formazione continua avvocati: in quali casi si può sospendere?

Autore: Redazione

In: Focus

Avvocati e formazione obbligatoria. È ormai risaputa da tutti i professionisti, nonché da parte di coloro che si accingono a svolgere la pratica forense, l'obbligatorietà della frequenza di corsi di formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti all'albo nazionale: ciò consente, infatti, di mantenere gli avvocati aggiornati sulle novità legislative, nonché di consiliare e sedimentare nel tempo le conoscenze acquisite solo nell'ambito della preparazione teorico-pratica per il superamento dell'Esame di Stato.

Formazione continua: quando si può sospendere?

Il mancato adempimento del suddetto onere comporta l'irrogazione di **sanzioni disciplinari** (leggi qui l'approfondimento) da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Tuttavia, sono disciplinate in maniera tassativa le **motivazioni** per le quali è possibile **sospendere** la vigenza dell'obbligo di frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento, nonché il conseguimento dei crediti formativi necessari in alcune determinate materie. L'art. 15 comma 2 del regolamento n. 6/14 prevede che

“Su domanda

dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una

situazione di impedimento

determinato da:

a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analogia rilevanza;

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

d) cause di forza maggiore;

e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF".

Gravidanza e doveri collegati alla genitorialità: la sentenza

Infatti, recentemente, il **Consiglio Nazionale Forense** ha ammesso l'istanza di sospensione di una ricorrente alla quale era stata invece negata da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Nella **sentenza n. 189/2016** si è data giustificazione all'esonero dall'obbligo di formazione continua per adempiere a **doveri collegati alla paternità o maternità**.

L'avvocata, nello specifico, rispetto ai **50 crediti obbligatori**, ne aveva conseguiti unicamente 27 e nessuno nelle materie obbligatorie. Tuttavia, la stessa aveva prontamente dato comunicazione dei suoi impedimenti familiari e personali (tre figli minorenni), allegandoli ad un'istanza rivolta al CdO di appartenenza, in cui chiedeva di recuperare i crediti non conseguiti nel successivo triennio formativo (ciò ex Circolare CNF 2-C-2011).

Niente da fare per il Consiglio, che non accettava la richiesta e apriva **un procedimento disciplinare** per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e delle norme del Reg. Formazione Continua CNF del 13/07/07; motivo per il quale è stato adito il Consiglio Nazionale Forense.

Importante, anche, sottolineare, come, secondo quanto affermato dal Consiglio Nazionale, risulti giustificazione ammissibile non solo l'**anno di maternità** che la donna può concedersi subito dopo il parto, ma anche gli anni successivi, da dedicare alla **crescita e alla cura della prole**; ciò anche rispetto ai doveri di **paternità**.

<https://www.diritto.it/formazione-continua-avvocati-in-quali-casi-si-puo-sospendere/>